

Autostrada del Brennero S.p.A.

Società per Azioni con sede in Trento

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI CONNESSE (SHOP MARKET)
PRESSO L'AREA DI SERVIZIO DENOMINATA SCILIAR (BZ)
PER IL PERIODO 01/11/2011 – 30/04/2014

CIG 20139983B9

INDICE

<u>Cap. I – CONDIZIONI GENERALI</u>	pag. 3
I.1 Generalità.....	pag. 3
I.2 Servizi oggetto del contratto.....	pag. 3
I.3 Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	pag. 3
I.4 Cauzioni ed assicurazioni.....	pag. 4
I.5 Consegna delle strutture.....	pag. 5
I.6 Obblighi del Gestore.....	pag. 5
I.7 Oneri della Società.....	pag. 7
I.8 Risoluzione anticipata.....	pag. 8
I.9 Cessazione del rapporto alla naturale scadenza.....	pag. 8
I.10 Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/01.....	pag. 9
I.11 Trattamento dei dati personali.....	pag. 9
<u>Cap. II – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO</u>	pag. 11
II.1 Oggetto delle royalties.....	pag. 11
II.2 Immutabilità del prezzo.....	pag. 11
II.3 Gestione contabile.....	pag. 11
II.4 Modalità di pagamento.....	pag. 12
II.5 Pagamenti per titoli diversi.....	pag. 12
II.6 Interessi di mora per ritardati pagamenti.....	pag. 12
II.7 Controlli contabili – amministrativi.....	pag. 12
<u>Cap. III – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO</u>	pag. 13
III.1 Espletamento del servizio.....	pag. 13
III.2 Servizio di ristoro ed altri servizi.....	pag. 13
III.3 Espletamento delle attività commerciali.....	pag. 13
III.4 Prezzi delle merci e dei servizi.....	pag. 14
III.5 Esposizione e vendita di prodotti tipici locali.....	pag. 14
III.6 Orario di funzionamento.....	pag. 15
III.7 Pubblicità e promozione.....	pag. 15
III.8 Ispezioni e controlli.....	pag. 16
III.9 Obblighi particolari del Gestore.....	pag. 17
III.10 Personale.....	pag. 17
<u>Cap. IV – PENALITA'</u>	pag. 19
<u>Cap. V – CUSTOMER SATISFACTION</u>	pag. 21
<u>Cap. V – CLAUSOLA EX ART. 1341, COMMA 2°, C.C.</u>	pag. 21

Cap. I
CONDIZIONI GENERALI

I.1 GENERALITÀ

Il presente Capitolato Speciale per l'esecuzione del servizio di ristorazione ed attività commerciali connesse nell'area di servizio denominata Sciliar (BZ) (di seguito denominato "Capitolato Speciale"), parte integrante del Contratto stipulato tra Autostrada del Brennero S.p.A. (di seguito per brevità denominata anche "Società") e _____ (di seguito per brevità denominata anche "Gestore"), detta le norme generali di carattere tecnico, amministrativo ed operativo volte a regolamentare la gestione del servizio di ristorazione e attività commerciali connesse (di seguito per brevità denominato anche "Servizio") nell'area di servizio denominata Sciliar, situata in provincia di Bolzano.

I.2 SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- servizio di ristorazione, attraverso la somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali connesse (shop market);
- vendite complementari (generi di monopolio, tabacchi, lotterie, libri, compact disc, dvd, giornali);
- commercio di prodotti tipici locali, alimentari e altri.

La gestione del servizio dovrà essere effettuata nei locali del fabbricato, situati al pianterreno e al seminterrato, evidenziati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato Speciale.

Dovrà essere garantito l'orario continuato di apertura giornaliera del servizio di ristorazione e delle attività commerciali connesse tutti i giorni dell'anno per 24 ore.

1.3 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'affidamento del servizio, in ragione del contratto di sub-concessione oggetto della procedura di gara, la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio viene assegnata dalla Società al Gestore.

Nel caso in cui il Gestore affidi direttamente lavori, servizi o forniture adempierà in qualità di datore di lavoro e committente a quanto previsto dall'art. 26, commi 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Nel caso in cui sia la Società ad affidare lavori di manutenzione straordinaria, o servizi o forniture le cui attività si dovranno svolgere in tutto o in parte all'interno dei luoghi in cui si svolge il servizio oggetto del contratto di sub-concessione, trova applicazione il comma 3 ter dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008. La Società si riserva in tal caso la facoltà di interdizione dei locali ai sensi del cap. I.6., anche al fine di eliminare ogni possibile rischio interferenziale. Diversamente, e comunque in ogni circostanza che dovesse presentare possibili interferenze, il Gestore sarà tenuto a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla Società in relazione alla necessità di eliminare o ridurre al minimo eventuali rischi da interferenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, qualora di volta in volta individuati. In tale caso i costi a carico del Gestore verranno calcolati dalla Società e dalla stessa rimborsati al Gestore mediante detrazione dal corrispettivo dovuto a titolo di royalty.

I.4 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

Cauzione

Il Gestore è tenuto a garantire l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e a tal fine presta, a norma dell'articolo 113 del D.lgs. n. 163 del 2006, garanzia fideiussoria dell'importo di euro 75.000,00 (pari al 10% dell'importo complessivo stimato del contratto).

Nelle condizioni generali di fidejussione dovrà risultare chiaramente il titolo per il quale viene costituita. Inoltre dovrà risultare che l'Istituto garante si impegna a corrispondere direttamente alla Società entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta scritta, inviata in copia al Gestore, l'ammontare delle rivalse.

Dovranno essere inoltre previste la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 cod. civ. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cod. civ.

La Società si potrà rivalere sulla cauzione:

- a) per il reintegro di crediti nei confronti del Gestore e da questo non onorati;
- b) per l'esecuzione di interventi sulle strutture, di competenza del Gestore, ma da questo non eseguiti;
- c) per il recupero di penali non pagate dal Gestore nei termini contrattuali;
- d) nella eventualità di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per colpa del Gestore;
- e) ogni altro motivo previsto dal contratto, dai suoi allegati e dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 123 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'incameramento dell'intera cauzione non esime il Gestore dall'obbligo di versare le maggiori somme eventualmente dovute.

Reintegro

Il Gestore è tenuto, ove occorra, al reintegro della cauzione prestata, ove questa nel corso dell'esecuzione del contratto sia venuta meno in tutto o in parte.

Il reintegro della cauzione può avvenire:

- a) attraverso l'Istituto di credito che ha concesso l'originaria fideiussione;
- b) attraverso altro Istituto di credito.

Il mancato reintegro entro 30 giorni dalla data di richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r potrà comportare la risoluzione del contratto.

La mancata osservanza del suddetto termine darà comunque luogo all'applicazione della penale prevista (cap. IV penale n.1).

Restituzione

La Società provvederà alla restituzione della cauzione al termine del Servizio, qualora siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Società e il Gestore i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'affidamento del Servizio stesso e non esistano danni o cause di danni possibili all'area, agli immobili ed agli impianti imputabili al Gestore, ai suoi dipendenti oppure a terzi per il fatto dei quali il Gestore debba rispondere.

Polizza RCT

Il Gestore, prima dell'avvio del servizio, dovrà presentare una polizza RCT al fine di tenere indenne la Società da qualsiasi rischio di responsabilità civile verso terzi per le attività connesse alla gestione del Servizio. Verranno assicurate le attività del Gestore, dei suoi dipendenti e collaboratori. L'assicurazione coprirà anche gli eventuali danni arrecati agli immobili ed alle attrezzature, così come risultanti dal verbale di avvio delle prestazioni e consistenza.

La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 per ogni sinistro e per l'intero periodo contrattuale. La polizza non dovrà prevedere franchigie o limitazioni alcune.

Polizza incendio

Il Gestore, prima della consegna del servizio, dovrà presentare una polizza a copertura del rischio di incendio.

Verranno assicurati gli immobili e le attrezzature consegnati dalla Società, così come risultanti dal verbale di avvio delle prestazioni e consistenza.

Beneficiaria della polizza dovrà essere la Società. La polizza dovrà essere a primo rischio con un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 per ogni sinistro e per l'intero periodo contrattuale.

I.5 CONSEGNA DELLE STRUTTURE

All'atto dell'affidamento del Servizio, la Società consegnerà al Gestore le strutture, di proprietà della Società stessa, necessarie per l'espletamento del Servizio e individuate con apposito verbale di avvio delle prestazioni e consistenza, sottoscritto dalle parti.

I.6 OBBLIGHI DEL GESTORE

Mantenimento dei livelli occupazionali

Il Gestore si impegna all'assunzione degli addetti che dimostrino di essere stati impiegati alla data del 1 marzo 2009 nella gestione del medesimo servizio presso l'area di servizio Sciliar alle dipendenze dell'azienda cessata dalla gestione del servizio che si rendano disponibili all'assunzione entro un mese dalla comunicazione a tal fine effettuata dalla Società.

Nomina del Responsabile dell'affidatario

Il contratto dovrà essere gestito da un responsabile dell'affidatario con esperienza almeno biennale nella gestione di commesse di tipo analogo.

Il responsabile dell'Impresa detiene il controllo del corretto svolgimento del servizio e si occupa della formazione del personale impiegato per l'espletamento del servizio richiesto comprese le disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Il responsabile dell'Impresa svolgerà la funzione di primo interlocutore con la Società per la risoluzione di ogni problematica inerente l'esecuzione del contratto.

Utenze

Sono a carico del Gestore le spese per l'approvvigionamento idrico ed energetico, comprensivo di ogni tipo di utenza (energia elettrica e forza motrice, acqua, gas, riscaldamento, telefono, tassa rifiuti solidi urbani, ...ecc), riferite alle strutture adibite al Servizio, inclusi i costi degli allacciamenti iniziali con l'intestazione diretta al Gestore di tutti i singoli contatori e dei singoli contratti di servizio.

Il Gestore dovrà inoltre garantire, a proprie cure e spese, la raccolta e lo smaltimento delle acque e dei rifiuti solidi urbani delle strutture adibite al Servizio.

Conduzione del servizio

Il Gestore si impegna a provvedere in tutto e per tutto alla conduzione delle strutture adibite al Servizio garantendo quanto sarà necessario per il regolare funzionamento delle stesse e per assicurare agli utenti gli opportuni livelli di comfort, igiene, sicurezza e decoro.

Manutenzione delle strutture

Il Gestore si impegna a mantenere le strutture adibite al Servizio anche sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, rispettando scrupolosamente le normative vigenti in materia e tutte le disposizioni che verranno impartite in merito dalla Società, nonché dalle competenti autorità sanitarie o di pubblica sicurezza.

Dette manutenzioni dovranno essere eseguite in modo tale da garantire che termine del periodo contrattuale le strutture medesime siano consegnate dal Gestore alla Società in buono stato di conservazione ed efficienza. Si intendono escluse solamente le apparecchiature non infisse (come i mobili e gli arredi posizionati dal Gestore, oltre alle giacenze di magazzino) che rimarranno di proprietà del Gestore.

Il Gestore dovrà pertanto provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture adibite al Servizio, nonché al ripristino delle stesse qualora a giudizio della Società non fossero più idonee all'uso (ad esempio a seguito di atti vandalici).

Il Gestore si impegna, altresì, a garantire il servizio di prevenzione incendi degli spazi a lui assegnati secondo le norme e disposizioni vigenti.

Ove la Società verifici inadempienze nelle manutenzioni tali da influire negativamente sul normale servizio, la Società contesterà al Gestore le infrazioni mediante fax, telegramma,

posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad intervenire immediatamente ed a provvedere al ripristino della normalità entro 24 ore.

Fatta salva la facoltà della società di procedere alla risoluzione del contratto, qualora la diffida non abbia tempestivo seguito, la Società potrà addebitare al Gestore inadempiente la spesa corrispondente, aumentata del 50% a titolo di penale (cap. IV penale n. 3).

Interruzione o sospensione dei servizi causa manutenzione

L'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria non può comportare interruzione o sospensione del servizio.

La mancata osservanza di quanto sopra stabilito, oltre a dar luogo all'applicazione della penale prevista al cap. IV (penale n. 2), sarà considerata dalla Società come chiusura abusiva e rientrerà tra le cause di risoluzione previste dal contratto.

Lavori della Società

Per consentire lavori presso il fabbricato ove sono situati i locali adibiti al servizio di ristorazione/bar, sugli spazi adiacenti o sul corpo autostradale, ivi inclusa la pista di accelerazione e di decelerazione, la Società potrà interdire temporaneamente all'utenza tutta o parte dell'area di Servizio e dei locali affidati al Gestore, informando tempestivamente lo stesso.

Le interdizioni temporanee non potranno superare, su base annua, n. 12 (dodici) giorni lavorativi (esclusi festivi, prefestivi, festivi infrasettimanali) anche non consecutivi.

Per le suddette interruzioni il Gestore non potrà pretendere dalla Società compenso o risarcimento di sorta.

Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, la gestione dei servizi o di concedere in uso a terzi, anche solo parzialmente ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, i locali e/o le strutture adibite ai servizi.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, anche parzialmente, per tutta la durata del medesimo.

I.7 ONERI DELLA SOCIETA'

Con riferimento all'intera area di servizio sono a carico della Società:

- le spese per l'illuminazione esterna limitatamente ai piazzali e alle corsie di decelerazione e di accelerazione inclusi i costi degli allacciamenti iniziali con l'intestazione diretta dello specifico contatore dedicato;
- il ripristino della pavimentazione stradale, comprese le piazzole di sosta, parcheggi e piste di accelerazione/decelerazione;
- la segnaletica orizzontale e verticale;
- le barriere di sicurezza metalliche (guard-rail) e la recinzione esterna dell'area;
- la manutenzione del verde;
- la pulizia ed illuminazione dei piazzali;
- il servizio sgombero neve e spargimento cloruri;

- gli interventi di straordinaria manutenzione dei caseggiati ivi compresa la tinteggiatura esterna.

Sono inoltre a carico della Società gli oneri relativi alla conduzione e manutenzione dei servizi igienici ubicati all'esterno delle strutture adibite al Servizio, mentre rimangono a carico del Gestore quelli, situati nel piano interrato del fabbricato, a lui consegnati per uso esclusivo del suo personale.

I.8 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 135 e 136 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e dal presente documento, la Società avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

Mancata operatività del servizio

Qualora il Gestore non provveda nel termine e con le modalità stabilite nel contratto a rendere operativo e funzionante il servizio oggetto del rapporto, salvo i casi di forza maggiore.

In tal caso la Società fisserà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento un termine perentorio per l'avviamento o la ripresa del servizio. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Società procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione di cui al precedente punto I.4. fatto salvo il diritto della Società medesima di rivalersi di qualsiasi danno subito.

Inadempienza conseguente a dolo o colpa grave

La Società avrà diritto, previa costituzione in mora, di risolvere il contratto per inadempienze contrattuali conseguenti a dolo o colpa grave quali esemplificativamente: frode in commercio, reiterata e non motivata interruzione del servizio, ecc.

La Società fisserà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento un termine perentorio per l'adempimento. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Società procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione di cui al precedente punto I.4. fatto salvo il diritto della Società medesima di rivalersi di qualsiasi danno subito.

Forza maggiore

Qualora in qualsiasi momento, cause di forza maggiore non imputabili né alla Società né al Gestore impedissero permanentemente il prosieguo del rapporto, il contratto potrà essere risolto senza che alcun indennizzo o rimborso a qualsivoglia titolo dalla Società al Gestore.

Verrà comunque restituita la cauzione nel rispetto della disciplina di cui al cap. I.4.

I.9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ALLA NATURALE SCADENZA

Alla cessazione del rapporto il Gestore dovrà consegnare alla Società gli immobili e gli impianti ad essa affidati per l'espletamento del servizio, così come risultanti dal verbale di cui al cap. I.5, liberi da persone, apparecchiature e comunque cose di sua proprietà.

Si intendono esclusi dal trasferimento di cui ai precedenti commi e quindi di proprietà del Gestore le apparecchiature non infisse come i mobili e gli arredi posizionati dal Gestore, oltre alle giacenze di magazzino.

I.10 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

Il Gestore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero SpA, si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento" di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.

Il Gestore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero SpA e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada del Brennero SpA avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per il Gestore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

I.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati esclusivamente per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni. I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati dai rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate per le finalità elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; ad Enti ed Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente.

Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui all'art. 7 del Codice (D.Lgs. 196/2003), rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e richiedendo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale.

Per la Società appaltante il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento.

Per la Società appaltatrice il Titolare del trattamento è, con sede in

Cap. II

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

II.1 OGGETTO DELLE ROYALTIES

Quale corrispettivo dell'affidamento del servizio il Gestore è tenuto a corrispondere alla Società una royalty pari al% (diconsi) sull'ammontare degli incassi al netto dell'IVA, come da offerta presentata in sede di gara, salve le eccezioni previste dal presente capitolo.

Gli incassi riferiti ai prodotti definiti "prodotti tipici locali, alimentari e altri", da esporre in appositi scaffali, sono assoggettati ad una royalty fissa del 5% (cinque per cento).

Gli incassi derivanti dalla vendita di generi di monopolio, giornali, tabacchi, libri, compact disc, dvd e lotterie non sono soggetti a royalty.

II.2 IMMUTABILITA' DEL PREZZO

Le percentuali di royalty indicate al cap. II.1 rimarranno immutate per tutto il periodo contrattuale.

II.3 GESTIONE CONTABILE

Tempo di invio dei dati

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento il gestore comunicherà alla Società, nel rispetto di quanto previsto al cap. III.5, l'ammontare dei ricavi dalle vendite al netto dell'IVA secondo le modalità che verranno indicate dalla Società, distinguendo gli incassi soggetti a royalty nella percentuale oggetto di offerta, quelli soggetti a royalty fissa del 5% sui prodotti tipici locali, e quelli non soggetti a royalty.

In base ai dati pervenuti la Società determinerà il corrispettivo dovuto dal Gestore.

Ove per qualsiasi motivo il Gestore non abbia inviato la prescritta documentazione, la Società procederà alla determinazione in via presuntiva delle royalties ed emetterà le conseguenti fatture.

Eventuali discordanze riscontrate successivamente saranno oggetto di conguaglio mediante successiva fatturazione.

Eventuali ritardi nell'invio dei dati mensili e/o la loro incompletezza daranno luogo all'applicazione della penale prevista (cap. IV penale n. 4).

Modalità di invio dei dati

I dati potranno essere inviati su supporto cartaceo (anche via fax) o tramite posta elettronica secondo modalità concordate tra le parti.

II.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle royalties avverrà su base mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture.

La Società emetterà le fatture entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei dati di cui al cap. II.3.

In presenza di uno o più ritardi nei pagamenti che, anche cumulativamente, raggiungano n. 30 giorni, la Società potrà dare luogo alla risoluzione del contratto in danno al Gestore.

II.5 PAGAMENTI PER TITOLI DIVERSI

Per il pagamento di qualsiasi altra eventuale somma dovuta dal Gestore per titoli diversi da quelli previsti al cap. II.4 la Società provvederà ad emettere regolare fattura.

Il Gestore dovrà effettuare il pagamento delle somme fatturate nel termine di n. 30 gg. da quello di emissione della fattura stessa.

II.6 INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI

Trascorsi i termini di pagamento previsti ai cap. II.4 e II.5 non motivati da cause di forza maggiore, sulle somme dovute decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 231 del 2002.

Gli addebiti per il predetto titolo saranno notificati a mezzo di regolare fattura che dovrà essere pagata al momento della presentazione.

In presenza di uno o più ritardi che, cumulativamente, raggiungano n. 30 (trenta) giorni, la Società potrà dare luogo alla risoluzione del contratto in danno al Gestore.

II.7 CONTROLLI CONTABILI – AMMINISTRATIVI

La Società si riserva il più ampio potere di controllo, per il tramite di propri funzionari, sulla corretta gestione contabile e amministrativa anche attraverso la verifica dei documenti contabili del Gestore con particolare riferimento a quanto previsto all'ultimo comma del cap. III.5 in tema di identificazione dei prodotti tipici locali.

Cap. III
CONDIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO

III.1 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

E' fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, la gestione dei servizi o di concedere in uso a terzi, anche solo parzialmente ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, i locali e/o le strutture adibite ai servizi.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, anche parzialmente, per tutta la durata del medesimo.

Il Gestore dovrà comunicare alla Società qualsiasi mutamento riguardante la ragione o denominazione sociale, la Partita IVA, il codice fiscale.

La Società applicherà in caso di inosservanza la penale prevista (cap. IV penale n. 5).

I locali, i mobili e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio dovranno essere tenuti in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente in materia di igiene e di sanità pubblica a tutte le norme e disposizioni emanate o che venissero successivamente emanate.

Il Gestore si obbliga a garantire il presidio delle Strutture adibite al Servizio per l'intero periodo di valenza del contratto al fine di prevenire il compimento di atti vandalici dei quali esso solo Gestore è responsabile nei confronti della Società.

E' fatto, inoltre, espresso divieto di installare apparecchiature elettroniche da gioco di cui all'art. 110 TULPS (R.D. 773/1931). L'inosservanza del predetto divieto darà luogo all'applicazione della penale prevista (cap. IV penale n. 6).

III.2 SERVIZIO DI RISTORO ED ALTRI SERVIZI

Il Gestore potrà esercitare esclusivamente le attività connesse con i servizi indicati nel contratto e non potrà utilizzare le strutture, attinenze o dipendenze per adibirli ad uso diverso da quello stabilito.

Il Gestore dovrà garantire la ristorazione calda e fredda. Il servizio dovrà essere espletato in modo veloce così come si conviene al particolare tipo di utenza.

In ogni caso la gestione dovrà essere condotta con proprietà e decoro.

La somministrazione dei cibi dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate dal Gestore in sede di gara.

III.3 ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

L'espletamento di qualsiasi attività in dipendenza dei servizi affidati dovrà essere effettuato in modo decoroso in adeguati spazi allestiti all'interno dei locali.

E' fatto espresso divieto di effettuare esposizioni di sorta all'esterno dei locali stessi nonché all'interno in corrispondenza di pareti vetrate e finestre che danno all'esterno.
L'inosservanza del predetto divieto darà luogo all'applicazione della penale prevista (cap. IV penale n. 7).

III.4 PREZZI DELLE MERCI E DEI SERVIZI

Disciplina dei prezzi

I listini prezzi del bar dovranno essere esposti al pubblico in modo visibile e leggibile in prossimità della cassa in lingua italiana e tedesca.

Tutte le vivande non comprese in tali listini e ogni altra merce posta in vendita dovranno essere corredate di appositi cartellini prezzi.

I prezzi dovranno essere esposti accanto a ciascuna vivanda e al conto finale non potrà essere aggiunta alcuna quota per servizio.

In tutti i casi in cui non venga effettuata la prevista esposizione dei prezzi al pubblico la Società, in rapporto alla misura dell'infrazione, applicherà nei confronti del Gestore la penale prevista (cap. IV penale n. 8).

III.5 ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Possono essere esposti e venduti come "prodotti tipici locali, alimentari e altri", soggetti a royalty fissa del 5% sugli incassi, quelli che si identificano come "prodotti dell'Alto Adige", in quanto prodotti - interamente o prevalentemente o sostanzialmente - in Provincia di Bolzano, con impiego di materiali o materia prime di prevalente provenienza altoatesina, o comunque la cui concezione o design siano stati realizzati interamente in Alto Adige.

All'interno degli scaffali appositamente individuati (corner dei prodotti tipici locali) il Gestore deve mettere in vendita esclusivamente "prodotti tipici locali". Tali prodotti non possono essere esposti al di fuori delle aree loro assegnate (corner).

Potranno essere posti in vendita quali "prodotti tipici locali" sia prodotti eno-gastronomici che prodotti dell'artigianato locale, nel rispetto delle seguenti percentuali di esposizione, calcolate sulla superficie verticale presente nello spazio espositivo (corner dei prodotti tipici locali), come da esempio illustrato all'allegato n. 2 del presente Capitolato Speciale:

- 80% minimo della superficie equivalente delle scaffalature per i prodotti eno-gastronomici;
- 20 % massimo della superficie equivalente delle scaffalature per i prodotti dell'artigianato locale.

Dal calcolo della superficie equivalente è esclusa la cella frigo, interamente destinata ad accogliere prodotti eno-gastronomici.

L'esposizione e commercializzazione di ciascun prodotto ricompreso fra i "prodotti tipici locali" sarà autorizzata dalla Società sulla base di una lista presentata dal Gestore. Ai fini dell'autorizzazione sarà titolo preferenziale per i prodotti eno-gastronomici il possesso dell'indicazione geografica protetta (IGP) o della denominazione d'origine protetta (DOP) riferibili all'Alto Adige, nonché della DOC per i vini, imbottigliati esclusivamente in bottiglie da 7 decimi, o negli altri formati riservati ai vini di qualità (per esempio Magnum oppure 375 cl). Tra i prodotti alimentari altoatesini rientrano, a titolo esemplificativo, prodotti di qualità come latte fresco, yogurt e panna, burro e formaggi, pane, mele, speck e altri affettati e insaccati in possesso delle caratteristiche indicate nel presente articolo.

Per garantire la corretta contabilizzazione delle royalty e il controllo da parte degli addetti incaricati dalla Società, tutti i "prodotti tipici locali" dovranno essere distinguibili nel sistema contabile mediante attribuzione di uno specifico codice, risultante anche sullo scontrino fiscale.

L'inosservanza di quanto sopra stabilito darà luogo all'applicazione delle penali previste (cap. IV penali n.9, n.10, n.11, n.12).

III.6 ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il Servizio dovrà rimanere attivo nelle 24 ore, festività comprese.

Sia in caso di riduzione non autorizzata degli orari, sia in caso di chiusura abusiva si applicherà la penale prevista (cap. IV penale 13).

III.7 PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

Le attività pubblicitarie/ promozionali nell'area sono riservate in esclusiva alla Società, che le gestirà a proprio insindacabile giudizio, con il solo limite che, nei singoli casi, non siano direttamente concorrenziali con i servizi dati in affidamento e che non interferiscano con il normale funzionamento dei servizi dell'area.

Il Gestore potrà svolgere soltanto attività pubblicitario/promozionali aventi durata limitata nel tempo relative ai prodotti in assortimento ed al servizio affidato, nelle zone di propria esclusiva pertinenza.

I relativi impianti pubblicitario/promozionali potranno essere realizzati solo previo assenso della Società sia per quanto riguarda la possibilità di installazione che per forma, dimensione ed ubicazione dei messaggi; quest'ultimi dovranno essere ubicati ed orientati in maniera percepibile solo dai clienti dell'area di servizio e non da quelli in transito sull'Autostrada con la sola eccezione delle insegne di esercizio. Il tutto nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Le dimensioni relative alle insegne di esercizio sono soggette ad approvazione della Società. Resta inteso che per la pubblicità/promozione di prodotti del Gestore, la Società non pretenderà alcun compenso supplementare intendendosi esso già conglobato nella royalty.

Per l'installazione dei cartelli pubblicitario/promozionali saranno adottate le seguenti modalità:

- la validità di ogni singola autorizzazione ai progetti degli impianti è limitata nel tempo e sarà eventualmente rinnovabile;
- in nessun caso i cartelli potranno avere dimensioni superiori a quelle massime previste dal Codice Stradale ad eccezione dei cartelli portanti il marchio del Gestore ed aventi il carattere di insegne di esercizio;
- nel redigere i piani pubblicitari, il Gestore avrà cura di evitare che i cartelli pubblicitari e le insegne ostacolino la visibilità della segnaletica;
- è vietata la pubblicità luminosa od avente forma di disco o triangolo;
- i progetti degli impianti devono comprendere bozzetti in scala dei cartelli, breve relazione con l'indicazione della superficie dei cartelli e della natura dei medesimi;
- il diritto di approvazione è insindacabile ed è riservato alla Società.

L'inosservanza di quanto sopra stabilito, oltre a dare luogo all'applicazione della penale prevista (cap. IV penale n. 14), comporterà l'obbligo della rimozione immediata, in mancanza della quale la Società interverrà in danno.

Il Gestore si impegna a rimuovere, modificare o spostare qualsiasi impianto promozionale/pubblicitario esterno anche se preventivamente autorizzato dalla Società nel caso che ciò si rendesse necessario a seguito di disposizioni od esplicite richieste formulate dalla Pubblica Autorità preposte al controllo delle attività nel settore autostradale.

Tali rimozioni, modifiche o spostamenti non danno diritto al Gestore di ottenere il risarcimento di alcun tipo.

III.8 ISPEZIONI E CONTROLLI

La Società – a mezzo di propri funzionari – ha il più ampio potere di effettuare controlli, sia saltuari che periodici sull'andamento della gestione, stato e funzionamento dei macchinari e impianti, sulla regolarità di ogni e qualsiasi adempimento inerente al rapporto contrattuale, sull'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato Speciale e del contratto, nonché sul trattamento riservato alla clientela, sui prezzi praticati e sui livelli di servizio in genere, nonché sul rispetto delle normative igienico – sanitarie vigenti.

Gli stessi funzionari avranno ampio diritto di accesso alle strutture adibite al Servizio e in tutti i locali delle stesse.

Ove in sede di controllo la Società dovesse riscontrare deficienze o disservizi, ferma la facoltà di applicare la penale prevista (cap. IV penale n. 15), ne disporrà l'eliminazione attraverso idonee misure, che il Gestore si impegna ad attuare immediatamente, per il perfetto ripristino del servizio, salvo che il fatto rilevato non costituisca motivo di risoluzione del rapporto e salvi i danni.

III.9 OBBLIGHI PARTICOLARI DEL GESTORE

Collegamento con la viabilità ordinaria

Nessun tipo di veicolo non autorizzato può entrare o uscire dall'area di servizio tramite il collegamento alla viabilità ordinaria.

L'utilizzazione dei passaggi pedonali e cancelli di servizio sarà regolamentata dalla Società; essi dovranno peraltro rimanere sempre sbarrati salvo nel momento della loro utilizzazione.

L'uso abusivo del cancello di servizio comporterà l'applicazione della penale prevista (cap. IV penale n. 16).

Cassette per corrispondenza e reclami

Il Gestore dovrà consentire che vengano installati nelle strutture adibite al Servizio, in posizione idonea e concordata con la Società, uno o più contenitori a disposizione della clientela per moduli di corrispondenza con la Società stessa.

Servizi informazione alla clientela

Qualsiasi attività informativa o servizio volto a fornire alla clientela dati, condizioni di viabilità di traffico, informazioni turistiche, alberghiere e in genere ogni notizia relativa alla sicurezza, fluidità e modalità di svolgimento del traffico autostradale e la condotta della clientela autostradale sono di esclusiva competenza della Società fatti salvi accordi diversi con il Gestore.

Qualora la Società ritenga necessaria l'istituzione dei servizi di informazione o informatizzazione nella più ampia accezione, a mezzo di sistemi audiovisivi di comunicazione a distanza, le relative apparecchiature, di dimensioni adeguate alle caratteristiche dei locali, potranno essere installate senza alcun compenso a favore del Gestore, negli spazi che di comune accordo saranno individuati.

III.10 PERSONALE

Il Gestore dovrà garantire che il personale addetto sia sempre professionalmente idoneo ai compiti affidatigli, in numero adeguato alle esigenze di un servizio ottimale, e in ogni caso in numero non inferiore a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Il personale dovrà assicurare un comportamento improntato alla massima cortesia, correttezza e collaborazione con gli utenti nonché alla massima cooperazione con il personale della Società nell'interesse della gestione affidata.

Il Gestore si impegna a comunicare a richiesta della Società la consistenza del personale addetto all'espletamento del servizio affidato e le relative modalità di turnazione.

Tutto il personale dovrà essere dotato di abbigliamento, uniforme e decoroso, atto all'immediata identificazione da parte dei clienti, preferibilmente una divisa o camice, e sul quale compaia il cartellino identificativo riportante il nome della persona.

Il personale addetto alla preparazione e distribuzione degli alimenti dovrà manipolare gli alimenti con guanti monouso, nel rispetto rigoroso delle norme igieniche. Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante pinze ovvero contenuti in appositi involucri.

E' prescritto l'utilizzo di idonei copricapi per il personale addetto alla preparazione dei cibi, al fine di garantire l'igiene di questi ultimi.

Il Gestore dovrà inoltre assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di previdenze varie.

Il Gestore dovrà applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria.

Il Gestore infine dovrà fare quanto in suo potere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle condizioni normative e retributive di cui sopra da parte del terzo al quale è stato affidato il servizio.

Nessun onere sarà a carico della Società per l'assunzione di personale, a qualsiasi titolo, da parte del Gestore.

La Società si riserva la facoltà di esprimere il proprio gradimento in merito all'assegnazione e al comportamento del personale rispetto alle attività oggetto del servizio, in seguito a reiterate segnalazioni di carenza nel servizio medesimo effettuate dall'utenza o dal personale della Società addetto al controllo dell'esecuzione del servizio.

L'inosservanza di quanto sopra stabilito darà luogo all'applicazione della penale prevista (cap. IV penale n. 17).

Cap. IV
PENALITA'

Il Gestore riconosce alla Società la facoltà di applicare nei propri confronti le sanzioni pecuniarie in appresso elencate qualora esso Gestore medesimo contravvenga alle disposizioni del contratto o del presente Capitolato Speciale.

1. Mancato reintegro del deposito cauzionale nei tempi previsti (cap. I.4): € 2.500,00;
2. Interruzione o sospensione del Servizio causata da manutenzione delle strutture (cap. I.6): € 1.500,00 per ogni giorno, o frazione di giorno superiore a 3 ore, di interruzione o sospensione;
3. Opere in danno: oltre al rimborso a presentazione dei relativi documenti delle spese sostenute dalla Società per l'esecuzione diretta (cap. I.6) sarà dovuta dal Gestore inadempiente una penale pari al 50% della spesa sostenuta dalla Società;
4. Incompletezza dei dati e/o ritardo nei tempi di presentazione dei rendiconti (cap. II.3): € 1.500,00 ad infrazione;
5. Mancata comunicazione del mutamento di ragione o denominazione sociale, Partita IVA, codice fiscale (cap. III.1): € 1.000,00;
6. Installazione di apparecchiature elettroniche da gioco di cui all'art. 110 TULPS (R.D. 773/1931) (cap. III.1): € 1.000,00 ad infrazione;
7. Esposizione di merci all'esterno degli appositi locali nonché all'interno in corrispondenza di pareti vetrate e finestre che danno all'esterno (cap. III.3): € 1.000,00 ad infrazione;
8. Mancata esposizione dei prezzi al pubblico (cap. III.4): € 1.000,00 ad infrazione;
9. Esposizione all'interno degli scaffali appositamente individuati (corner dei prodotti tipici locali) di prodotti non appartenenti alla categoria "prodotti tipici locali" (cap. III.5): € 5.000,00 ad infrazione;
10. Esposizione all'esterno degli scaffali appositamente individuati (corner dei prodotti tipici locali) di prodotti appartenenti alla categoria "prodotti tipici locali" (cap. III.5): € 5.000,00 ad infrazione;

11. Mancato rispetto delle percentuali di superficie rispettivamente minime e massime da adibire al commercio di prodotti eno-gastronomici e di prodotti di artigianato locale (cap. III.5): € 2.000,00 ad infrazione;
12. Mancato riscontro dello specifico codice, risultante anche sullo scontrino fiscale, che permette la distinguibilità nel sistema contabile dei prodotti tipici locali (cap. III.5): € 2.000,00 ad infrazione;
13. Interruzione o riduzione abusiva, anche notturna, del funzionamento continuo nelle 24 ore del Servizio (cap. III.6): € 2.000,00 per ogni giorno di chiusura;
14. Svolgimento di attività promozionali non autorizzate dalla Società (cap. III.7): € 5.000,00 ad infrazione rilevata;
15. Inosservanza del buon funzionamento o carenza nella prestazione dei servizi che configuri un inadeguato livello di servizio (cap. III.8): € 5.000,00 per ogni infrazione;
16. Uso abusivo o mancata chiusura del cancello di servizio (cap. III.9): € 1.500,00 per ogni infrazione rilevata;
17. Inosservanza delle prescrizioni in materia di comportamento e abbigliamento del personale (cap. III.10): € 1.000,00 a infrazione rilevata.

Qualora si debba applicare una penale già precedentemente applicata, quest'ultima sarà maggiorata del 50%.

In ogni caso la Società dopo aver contestato per iscritto le suddette infrazioni e qualora ritenga inaccettabili le ragioni eventualmente addotte dal Gestore a giustificazione del suo operato, notificherà l'applicazione della pena pecuniaria che il Gestore dovrà versare entro 30 gg dalla data della relativa fattura.

In caso di mancato adempimento in termini, la Società procederà direttamente all'incameramento della penale, prelevandola dalla cauzione prestata ai sensi del punto I.4 del presente documento.

Di tale operazione sarà data comunicazione al Gestore che dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Cap. V
CUSTOMER SATISFACTION

La Società, nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale, potrà svolgere una o più indagini sulla qualità del servizio reso dai Gestori.

Per detta indagine la Società si avvarrà di un soggetto "terzo" quale, ad esempio, un Istituto universitario. In ogni caso non si tratterà di un soggetto che, direttamente o indirettamente, possa avere degli interessi nel settore di cui al presente rapporto contrattuale.

L'indagine verrà effettuata secondo criteri di discrezione e trasparenza. Ciò non esclude, anzi, prevede che l'utenza venga direttamente interpellata.

I risultati dell'indagine verranno pubblicizzati, unitamente ai criteri ed alle modalità assunte nello svolgimento della procedura.

Il Gestore, se richiesto, dovrà fornire la necessaria collaborazione.

Cap. VI
CLAUSOLA EX ART. 1341, COMMA 2° C.C.

Le clausole contenute negli articoli I.5, I.7, II.4, II.6, III.1, III.3, III.5, III.6, III.7 nonché infine tutte le clausole contenute sub IV "Penalità" devono intendersi appositamente approvate per iscritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341, comma 2°, C.C.

Allegati:

- 1) Planimetrie dei locali adibiti ai servizi situati al pianterreno e seminterrato
- 2) Prodotti tipici locali – esempio delle percentuali di esposizione